

Alla Regione Abruzzo  
Dipartimento Protezione Civile Ambiente  
Servizio Gestione Rifiuti  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

Al Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia  
[info@cert.isoladelgransasso.gov.it](mailto:info@cert.isoladelgransasso.gov.it)

Alla Provincia di Teramo  
Settore B5 Appalti Turismo Agricoltura Ambiente  
[protocollo@pec.provincia.teramo.it](mailto:protocollo@pec.provincia.teramo.it)

Alla DSF di Sabatino Fratelli srl  
[disabatinofllisrl@pcert.postacert.it](mailto:disabatinofllisrl@pcert.postacert.it)

**OGGETTO:** Autorizzazione per la realizzazione e gestione di una discarica per rifiuti inerti, ubicata in loc. "Corazzano" nel Comune di Isola del Gran Sasso (TE). Aut.ne Prov.le D.D. n.61 del 27/03/2014 – Reg. gen. N.538 del 15/04/2014. Comunicazioni.

In riferimento alla nota della Regione Abruzzo Servizio Gestione Rifiuti, relativa all'impianto in oggetto, acquisita al prot. Arta n. 18328/20 del 29/04/2020, si comunica che la documentazione relativa all'istanza non è presente sul link indicato.

Per quanto sopra, si comunica l'impossibilità di esprimere il parere tecnico di competenza e si fa presente che non si può procedere alla richiesta di eventuale documentazione integrativa entro la data indicata nella suddetta nota (15 maggio 2020).

La valutazione della documentazione, in particolare quella progettuale, è indispensabile per determinare se l'istanza formulata ricomprenda a titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi e presidi precedentemente richiesti dallo scrivente Distretto in fase istruttoria. Si fa riferimento in particolare al procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione provinciale Aut.ne Prov.le D.D. n.61 del 27/03/2014 – Reg. gen. N.538 del 15/04/2014.

Per una maggior chiarezza espositiva si riassume quanto segue:

Nella **Conferenza dei Servizi del 7 maggio 2013** sono state affrontate le tematiche di sicurezza ambientale relative all'esercizio della discarica in oggetto.

In data **10 ottobre 2013** i tecnici del Distretto di Teramo avevano effettuato un sopralluogo congiunto con i funzionari della Provincia di Teramo in presenza del tecnico incaricato dalla ditta F.lli Di Sabatino, ing. A. Fanti. Nel corso del sopralluogo erano state rilevate alcune criticità relative al confinamento idrogeologico ed idrologico del corpo discarica (**Nota ARTA n. 6488 del 19/10/2013**).

**U**  
ARTA ABRUZZO  
Protocollo Generale  
**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE**  
Protocollo N.0020525/2020 del 15/05/2020  
Firmatario: MICHELA PICCIONI, GIOVANNA MANCINELLI

In risposta alla nota pervenuta dalla Ditta Di Sabatino F.lli S.r.l. del 16/01/14 (Ns. Prot. 325 del 2/01/14) il Distretto aveva trasmesso con **nota prot.675 del 7/02/2014 il parere tecnico** di competenza, indicando in particolare le opere di protezione ambientale necessarie per la messa in esercizio della discarica. Tra queste era stata richiesta l'effettuazione di prove di permeabilità del sito atte a garantire il rispetto dei requisiti tecnici della barriera geologica di fondo scavo, da realizzare anche attraverso la posa in opera di un materassino bentonitico (di caratteristiche certificate), secondo quanto previsto dal D.Lgs.36/03 e s.m.i.

Nella stessa nota il Distretto aveva inoltre richiesto alla ditta di realizzare uno strato di drenaggio al di sopra del materassino per la protezione dello stesso, atto a garantire la gestione del percolato. Questo avrebbe dovuto essere raccolto mediante pozzi di estrazione e stoccato in una vasca impermeabile, per il successivo avvio ad un impianto di trattamento autorizzato, come evidenziato in una precedente nota ARTA n. 5258 del 23/06/09.

Per quanto riguarda la copertura superficiale, come già specificato nella precedente nota n. 6488 del 19/10/2013, era stato richiamato il rispetto dei requisiti tecnici previsti dal D.Lgs. 36/03, con la realizzazione di una struttura multistrato di 2m più lo strato di regolarizzazione. Per tale ragione era stato richiesto alla ditta di ricalcolare le volumetrie disponibili come già prescritto nella **Conferenza dei Servizi del 07/05/2013**.

Nella stessa istruttoria l'Agenzia aveva richiesto alla ditta di presentare nuovamente l'elenco dei codici CER aggiornato sulla base dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica di cui al DM 27/09/2010.

Si richiama l'art.5 dello stesso decreto

Art. 5

*Impianti di discarica per rifiuti inerti*

1.Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto, sono smaltiti nelle discariche per rifiuti inerti:

a) i rifiuti elencati nella tabella 1 senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed ai criteri di ammissibilità stabiliti dal presente decreto. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse tipologie di rifiuti elencati nella tabella 1, purché provenienti dallo stesso processo produttivo;

b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui all'art. 2, soddisfano i seguenti requisiti: sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 del presente decreto, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 del presente decreto; non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 3 del presente decreto.

2. E' vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che contengono PCB, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 1 mg/kg e che contengono diossine e furani, calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4, in



concentrazione superiore a 0,0001 mg/kg. Per gli altri inquinanti organici persistenti si applicano i limiti di cui all'allegato IV del Regolamento (CE) n. 850/2004 e successive modificazioni.

3. Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ovvero si sospetti una contaminazione (da un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto), anche i rifiuti di cui alla tabella 1 sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti dal gestore. I rifiuti elencati non possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti se risultano contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche in quantità tale da aumentare il rischio per l'ambiente o da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa.

**Tabella 1**

**Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione**

| Codice   | Descrizione  | Restrizioni   |
|----------|--|---|
| 10 03 11 | Scarti di materiali in fibra a base di vetro **      | Solo se privi di leganti organici   |
| 15 07 01 | Imballaggi in vetro                                  |   |
| 17 01 01 | Cemento  | Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)                      |
| 17 02 01 | Mattoni  | Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)                      |
| 17 03 01 | Mattonelle e ceramiche                               | Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)                      |
| 17 07 01 | Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche | Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)                      |
| 17 02 02 | Vetro  |   |
| 17 04 05 | Terra e rocce***                                     | Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti contaminati |
| 19 05 12 | Vetro  |   |
| 20 02 01 | Vetro  | Solamente vetro raccolto separatamente  |
| 20 02 02 | Terre e rocce  | Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba                     |

(\*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 17 09 04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.

— Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.

— Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

(\*\*) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.

(\*\*\*) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01 04 13.

Facendo riferimento alla lista dei codici presenti nella determina della Provincia di Teramo



n. 2138 del 17/08/2009, si chiede alla ditta di produrre l'elenco dei codici EER per i quali si richiede di procedere, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa sopra richiamata.

Si riporta la lista dei codici ricompresi nell'autorizzazione del 17/08/09.

| Elenco codici autorizzati |   |
|---------------------------|---|
| 161104                    | altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103, |
| 161106                    | rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105       |
| 170101                    | cemento   |
| 170102                    | mattoni   |
| 170103                    | mattonelle e ceramiche  |
| 170107                    | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106                          |
| 170202                    | vetro   |
| 170504                    | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503  |
| 170506                    | fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505  |
| 170508                    | pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507  |
| 170802                    | materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801  |
| 170904                    | rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903                    |
| 191205                    | vetro   |
| 191209                    | minerali (ad esempio sabbia, rocce)   |
| 200102                    | vetro   |

Numerosi codici riportati in elenco prevedono la possibilità di essere avviati anche ad operazioni di recupero, per quanto sopra si chiede alla ditta di produrre adeguata documentazione volta a chiarire tale aspetto.

Si ricorda che la gerarchia di gestione dei rifiuti prevede in via prioritaria l'avvio a recupero degli stessi, prevedendo lo smaltimento in discarica solo per quelle tipologie per le quali il recupero non sia realizzabile. Si richiamano a tal riguardo le linee guida ISPRA relative al conferimento dei rifiuti in discarica.

Per quanto riguarda le emissioni generate dai materiali polverulenti era stato chiesto di adottare ogni accorgimento utile alla limitazione della diffusione degli stessi insieme all'installazione un contatore volumetrico sul sistema di irrigazione per il contenimento delle polveri. Si fa presente che la ditta non ha prodotto le integrazioni richieste. A tal riguardo, si invita la stessa a produrre il QRE (Quadro riassuntivo delle emissioni) e tutta la documentazione relativa



al Piano di Sorveglianza e Controllo, piano di Ripristino Ambientale, Piani di verifica per l'accettazione dei rifiuti e relative procedure, metodiche analitiche, conservazione campioni, ecc.

Il progetto della discarica è stato approvato con il provvedimento della Provincia di Teramo, Determina Dirigenziale n. 538 del 15 aprile 2014. Nel provvedimento di approvazione erano state elencate le prescrizioni, facendo presente che l'autorizzazione rilasciata era subordinata all'ottemperanza delle attività prescritte. Nel provvedimento autorizzativo era stato evidenziato che *“la presente autorizzazione di cui al presente punto 3), salvo motivata proroga, decade automaticamente qualora l'impianto non venga messo in esercizio entro ventiquattro mesi dal rilascio della medesima;”*

Dalla lettura della documentazione agli atti, si comunica che non è stato possibile reperire alcuna documentazione relativa alle verifiche ambientali effettuate, si chiede pertanto alla Ditta e all'Autorità Competente, di fornire ogni informazione utile circa l'espletamento delle procedure di (VIA e/o VA) di cui alla parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i..

Per quanto riguarda i criteri localizzativi si chiede, in particolare, di specificare la distanza dal fiume Mavone in quanto, da una prima verifica, la discarica risulta essere collocata ad una distanza minima di 50 metri dal Fiume Mavone. Tale distanza è inferiore a quella prevista come vincolo di fascia di rispetto dal D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i., Art. 142 lett. c), vincoli ex L. 431/85. Tale fascia di rispetto di 150 metri è prevista per i corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle Acque Pubbliche, allegato al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

In riferimento al procedimento ambientale, fatte salve le valutazioni dell'Autorità Competente circa la validità del provvedimento, si comunica che il Distretto non dispone attualmente di informazioni sufficienti per l'espressione del parere richiesto

Nel restare a disposizione per qualsiasi ulteriore intervento di competenza si porgono distinti saluti.

Il Responsabile U.O.  
Rifiuti, Impianti di Trattamento Rifiuti e Siti Contaminati  
Ing. Michela Piccioni

*Firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il Direttore del Distretto  
Dott.ssa Giovanna Mancinelli

*Firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Allegati: /  
Gi

